



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.2.2010
COM(2010)12 definitivo

2010/0004 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo ai contributi finanziari della dell'Unione europea al Fondo internazionale per
l'Irlanda (2007-2010)**

TITOLO RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

L'Unione europea ha fornito contributi finanziari al Fondo internazionale per l'Irlanda (FII) a partire dal 1989. Nel biennio 2005-2006 è stata stanziata la somma di 15 milioni di EUR nel bilancio comunitario per ciascuno degli anni 2005 e 2006, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda¹. Tale regolamento è scaduto il 31 dicembre 2006 ed è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1968/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)². Tale regolamento, al pari di tutti i regolamenti precedenti, è stato adottato sulla base dell'ex articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il Parlamento europeo, ritenendo che il regolamento avrebbe dovuto essere adottato sulla base dell'ex articolo 159, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea (attualmente articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ha intentato un ricorso di annullamento³ dinanzi alla Corte di giustizia. Il 3 settembre 2009 la Corte ha pronunciato la propria sentenza, stabilendo che sia l'articolo 159, terzo comma che l'articolo 308 dovrebbero fungere da base giuridica; la Corte ha in tal modo annullato il regolamento (CE) n. 1968/2006 del Consiglio, invitando le istituzioni ad adottare un regolamento sostitutivo basato su una doppia base giuridica.

La Commissione europea, conformemente alla sentenza della Corte, presenta dunque una nuova proposta di regolamento.

A differenza del regolamento annullato, la proposta di un nuovo regolamento menziona la doppia base giuridica nei "considerando". Tutti gli articoli rimangono invariati, ma l'articolo 12 prevede l'applicazione retroattiva dell'articolo 6, giacché nel regolamento annullato tale articolo prevedeva la presentazione di una strategia di chiusura alla Commissione entro il giugno 2008. Tale strategia di chiusura è stata effettivamente presentata alla Commissione e approvata dalla medesima.

- Contesto generale

Il Fondo internazionale per l'Irlanda è stato costituito nel 1986 per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 10, lettera a), dell'Accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985, che prevede quanto segue: "*i due governi collaborano per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone situate in entrambe le parti d'Irlanda che hanno maggiormente sofferto in conseguenza dell'instabilità degli ultimi anni ed esaminano la possibilità di ottenere appoggi internazionali a tal fine*".

¹ GU L 30 del 3.2.2005, pagg. 1-3.

² GU L 409 del 30.12.2006, pag. 86

³ Causa C-166/07.

Gli obiettivi del Fondo internazionale per l'Irlanda consistono nel "promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda"⁴.

Successivamente all'invio, nei primi tempi, di contributi dagli Stati Uniti ed altri paesi, l'Unione europea, riconoscendo che gli obiettivi del Fondo rispecchiavano i suoi stessi fini, ha deciso di fornire un sostegno pratico all'iniziativa ed ha cominciato a contribuire al Fondo nel 1989. I finanziamenti comunitari rappresentavano circa il 58% dei contributi annui al Fondo per il 2008 e il 40% del contributo globale finora ricevuto. Sin dall'inizio, nel 1989, la Commissione è rappresentata da un osservatore a tutte le riunioni del consiglio di gestione del Fondo.

Il quadro politico della regione ha subito un'evoluzione nel corso degli anni. Nel 1994 i principali gruppi paramilitari hanno proclamato un cessate il fuoco, e nell'aprile 1998 l'Accordo di Belfast ("Accordo del Venerdì Santo") ha avviato una composizione politica nella prospettiva del processo di pace, che prevede tra l'altro il trasferimento dei poteri ad un Comitato esecutivo e ad un'Assemblea nord-irlandese istituiti alla fine del 1999. Permane tuttavia un livello significativo di incidenti relativi alla sicurezza con motivazioni confessionali, mentre la divisione psicologica e fisica tra le principali comunità si approfondisce. Malgrado i considerevoli progressi registrati nel corso dell'ultimo decennio la sospensione della "devolution" registratasi in ben quattro occasioni dimostra che il processo di pace nella regione continua ad essere soggetto a minacce e incertezze.

In questo quadro, lo sviluppo economico e sociale a sostegno della pace e della riconciliazione a livello di base costituisce un processo di lunga durata.

Il Fondo internazionale ha preso atto del fatto che l'attuale livello di sostegno internazionale non può essere mantenuto a tempo indefinito e ha deciso di non richiedere contributi finanziari ai donatori dopo il 2010. Nel 2005 il Fondo internazionale riesaminò le proprie strutture e priorità al fine di ridefinire il proprio compito tenendo conto della nuova realtà ed adottò un quadro strategico che è servito al Fondo da guida per la fase finale delle proprie attività. Tale strategia - denominata "Sharing this Space" (Condividere questo spazio) - rappresenta il quadro strategico di azione per il periodo 2006-2010. Durante questo periodo il Fondo privilegia le zone di maggior necessità e cerca di garantire la sostenibilità dei suoi effetti nel lungo periodo.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Non pertinente

- Coerenza con altre politiche

Quale strumento orientato a tale fine, il FII completa l'azione svolta dai programmi UE per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda ("PEACE I" 1995-1999, "PEACE II" 2000-2006 e "PEACE III" 2007-2013).

⁴ Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo dell'Irlanda concernente il Fondo internazionale per l'Irlanda, 18 settembre 1986 (modificato da ultimo il 10 ottobre 2000); UK Treaty Series N°58 (1987) Cm 266 / Republic of Ireland N°1 (1986) Cmnd 9908

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazioni

Non pertinente

- Ricorso al parere di esperti

In conformità con il regolamento (CE) n. 177/2005⁵ del Consiglio il regolamento annullato era stato redatto sulla base della relazione all'autorità di bilancio relativa alla valutazione delle attività del FII⁶, che lo accompagnava. La relazione valutava le attività del Fondo avvalendosi delle competenze della Commissione nell'analisi delle informazioni e dei dati raccolti:

- sulla base del costante monitoraggio del Fondo da parte della Commissione
- sulla base delle visite di progetto e ispezioni svolte dalla Commissione durante le riunioni del consiglio di gestione del Fondo
- Sulla base della gestione del Fondo e dei progetti
- Sulla base di relazioni e studi realizzati dal Fondo.

La relazione prendeva atto delle iniziative molto importanti e positive attuate dal Fondo per la pace e la riconciliazione nella regione, e quindi della realizzazione dei suoi obiettivi. La relazione conclude che,

a giudizio della Commissione, dopo il 2006 i finanziamenti debbano “essere erogati sulla base delle osservazioni formulate nella relazione stessa, che potrebbero rispecchiarsi o nel futuro regolamento del Consiglio sul contributo della Comunità al Fondo, o in altri idonei mezzi di collaborazione tra la Commissione e il Fondo”.

- Valutazione dell'impatto

Visto che il presente regolamento è un regolamento sostitutivo volto a conformarsi con una sentenza della Corte di giustizia riguardo alla scelta della base giuridica, e alla luce del fatto che nessun articolo del regolamento è stato modificato, si è ritenuto che lo svolgimento di una valutazione d'impatto non sarebbe stata appropriata.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Base giuridica

Articolo 175 e articolo 352, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- Scelta degli strumenti

⁵ GU L 30 del 3.2.2005, pagg. 1-3.

⁶ COM(2006)563 del 12.10.2006.

Lo strumento proposto è un regolamento che sostituisce il regolamento annullato dalla sentenza della Corte.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta prevede contributi dell'UE di 15 milioni di EUR all'anno al FII per un periodo di 4 anni (2007-2010). Il nuovo periodo proposto scadrà pertanto nel 2010, data che coinciderebbe con l'ultimo anno durante il quale il Fondo richiederà un contributo ai donatori.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai contributi finanziari della dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175 e l'articolo 352, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁹,

previa trasmissione della proposta ai Parlamenti nazionali,

deliberando secondo le procedure di cui all'articolo 294 e all'articolo 352, paragrafo 1 del trattato,

Considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato "il Fondo") è stato costituito nel 1986 dall'Accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato "l'Accordo") per promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall'Accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985.
- (2) Riconoscendo che gli obiettivi del Fondo rispecchiano i suoi stessi fini, l'Unione ha fornito un contributo finanziario al Fondo a partire dal 1989. Nel biennio 2005-2006 è stata stanziata la somma di 15 milioni di EUR nel bilancio comunitario per ciascuno degli anni 2005 e 2006, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda¹⁰. Il regolamento suddetto è scaduto il 31 dicembre 2006.

⁷ GU C [...].

⁸ GU C [...].

⁹ GU C [...].

¹⁰ GU L 30 del 3.2.2005, pag. 1.

- (3) Le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 177/2005 hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo, rafforzando nel contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il Programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (in appresso denominato "il programma PEACE"), istituito in conformità del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali¹¹.
- (4) Il processo di pace nell'Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno dell'Unione al Fondo al di là del 31 dicembre 2006. In riconoscimento del particolare impegno a favore del processo di pace, il programma PEACE ha ottenuto l'assegnazione di ulteriori stanziamenti da parte dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013, ai sensi del paragrafo 22 dell'Allegato II al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999¹².
- (5) Nella riunione di Bruxelles del 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di prendere le iniziative necessarie al fine di assicurare la prosecuzione del sostegno dell'UE al Fondo, che entra nella cruciale fase finale dei lavori, fino al 2010.
- (6) Lo scopo principale del presente regolamento è sostenere la pace e la riconciliazione attraverso uno spettro di attività più vasto rispetto a quello coperto dai Fondi strutturali, andando al di là del campo di azione della politica dell'Unione in materia di coesione economica e sociale.
- (7) È opportuno che il contributo dell'Unione al Fondo assuma la forma di contributi finanziari per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, venendo pertanto a scadenza alla stessa data in cui termina l'esistenza del Fondo.
- (8) Nell'assegnare il contributo dell'Unione il Fondo dovrà conferire la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE per il periodo 2007 - 2010.
- (9) Conformemente all'accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al Fondo partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo internazionale per l'Irlanda.
- (10) È assolutamente necessario garantire un adeguato coordinamento tra le attività del Fondo e quelle finanziate nel quadro dei Fondi strutturali di cui all'articolo 175 del trattato, in particolare il programma PEACE.
- (11) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è opportuno inserire per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 38 dell'Accordo interistituzionale del 17

¹¹ GU L 161 del 26.06.1999, pag. 1.

¹² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹³.

- (12) L'importo del contributo dell'Unione al Fondo dovrebbe ammontare a 15 milioni di EURO per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, espressi in valori correnti.
- (13) La strategia lanciata dal Fondo in occasione della fase finale delle proprie attività (2006–2010), denominata “Sharing this Space” (Condividere questo spazio), è incentrata su quattro settori chiave: porre le basi di una riconciliazione nelle comunità maggiormente marginalizzate, costruire ponti per consentire i contatti tra comunità separate, lavorare a favore di una società più integrata e lasciare un'eredità. Il fine ultimo del Fondo e del presente regolamento è dunque incoraggiare la riconciliazione intercomunitaria.
- (14) Il sostegno dell'Unione contribuirà a rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri e fra i loro popoli.
- (15) Gli aiuti del Fondo dovrebbero essere considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiscono ad un durevole progresso economico e sociale e non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.
- (16) Il regolamento (CE) n. 1968/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)¹⁴, stabilisce l'importo di riferimento finanziario per il Fondo relativamente al periodo 2007 – 2010.
- (17) Nella propria sentenza del 3 settembre 2009 relativa alla Causa C-166/07 (*Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea*)¹⁵ la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 1968/2006, giacché esso era stato adottato esclusivamente sulla base dell'art. 308 del trattato che istituisce la Comunità europea; la Corte ha stabilito che la base giuridica adeguata debba essere invece rappresentata sia dall'art. 159, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea che dall'art. 308 del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia la Corte ha altresì stabilito che occorre mantenere gli effetti del regolamento (CE) n. 1968/2006 fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento fondato su una base giuridica appropriata, e che l'annullamento del regolamento (CE) n. 1968/2006 non pregiudica la validità dei pagamenti effettuati né quella degli impegni assunti in forza di detto regolamento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo finanziario di riferimento a fini esecutivi per il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato “il Fondo”) per il periodo 2007-2010 è di 60 milioni di EUR.

¹³ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

¹⁴ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 86.

¹⁵ Non ancora pubblicata.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

Il Fondo si avvale di tali contributi conformemente alle disposizioni dell'Accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato "l'Accordo").

Nell'assegnazione dei contributi il Fondo attribuisce priorità ai progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare quelle del programma PEACE che opera nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (in appresso denominato "il programma PEACE").

I contributi vengono impiegati in modo da promuovere un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate. Essi non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione.

Il Fondo è rappresentato come osservatore alle riunioni del comitato di controllo del programma PEACE nonché di altri interventi dei Fondi strutturali.

Articolo 4

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione, determina le modalità idonee a favorire il coordinamento a tutti i livelli tra il Fondo e le autorità di gestione e gli organi di attuazione costituiti nel quadro degli interventi dei Fondi strutturali interessati, in particolare nel quadro del programma PEACE.

Articolo 5

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione del Fondo, determina le idonee procedure di pubblicità e di informazione volte a rendere noti i contributi dell'Unione ai progetti finanziati dal Fondo.

Articolo 6

Al più tardi entro il 30 giugno 2008 il Fondo presenta alla Commissione la strategia per la chiusura delle proprie attività, comprendente:

- a) un piano d'azione con pagamenti programmati ed una data di chiusura preventivata;

- b) un percorso di disimpegno;
- c) il trattamento di eventuali importi residui e interessi percepiti alla chiusura del Fondo.

I successivi pagamenti al Fondo sono subordinati all'approvazione della strategia di chiusura da parte della Commissione. Se la strategia di chiusura non è presentata entro il 30 giugno 2008, i pagamenti al Fondo vengono interrotti fino alla presentazione della strategia.

Articolo 7

1. La Commissione amministra i contributi.

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il contributo annuo è erogato a rate secondo le seguenti modalità:

- a) un primo acconto del 40% è versato dopo che la Commissione ha ricevuto un impegno, firmato dal presidente del consiglio di gestione, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni stabilite nel presente regolamento per la concessione del contributo;
- b) un secondo acconto del 40% è versato sei mesi più tardi;
- c) un pagamento finale del 20% è versato dopo che la Commissione ha ricevuto e approvato il rapporto annuo di attività del Fondo e verificato i conti per l'anno in questione.

2. Prima di versare una rata la Commissione esegue una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo sulla base del saldo di cassa del Fondo alla data prevista per ciascun versamento. Qualora dalla valutazione risulti che il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il versamento di una delle rate, tale versamento è sospeso. La Commissione riesamina tale decisione sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo e riprende i versamenti non appena siano ritenuti giustificati.

Articolo 8

Un contributo del Fondo può essere impiegato per un'operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento dei Fondi strutturali, soltanto se l'importo ottenuto sommando la cifra che rappresenta il 40% del contributo del Fondo e la cifra che rappresenta l'importo dell'aiuto dei Fondi strutturali non supera il 75% dei costi totali ammissibili dell'operazione.

Articolo 9

Un rapporto finale è presentato alla Commissione sei mesi prima della data di chiusura preventivata nella strategia di cui all'articolo 6, primo comma, lettera (a), oppure sei mesi dopo l'ultimo pagamento dell'Unione, se precedente. Esso contiene tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l'attuazione dell'attività di assistenza e il conseguimento degli obiettivi.

Articolo 10

Il contributo finanziario dell'ultimo anno è versato sulla base dell'analisi del fabbisogno finanziario di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e a condizione che il comportamento del Fondo sia conforme alla strategia di chiusura di cui all'articolo 6.

Articolo 11

La data finale di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2013.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 6 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Politica: REGIO

Attività: Altre azioni regionali

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: CONTRIBUTI DELL'UNIONE AL FONDO INTERNAZIONALE PER L'IRLANDA (2007-2010)

1. LINEE DI BILANCIO + DENOMINAZIONI

13.03.12

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): €60 milioni per stanziamenti di impegno

2.2. Periodo di applicazione: 2007-2010

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenziario stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno [n] 2007	[n+1] 2008	[n+2] 2009	[n+3] 2010	[n+4]	[n+5 ed eserc. succ.]	Totale
Impegni	15	15	15	15			60
Stanziamenti di pagamento			15	15	15	15	60

b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio (cfr. punto 6.1.2)

Impegni							
Stanziamenti di pagamento							

Totale parziale a+b							
Impegni	15	15	15	15			60
Stanziamenti di pagamento			15	15	15	15	60

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese amministrative (cfr. punti 7.2 e 7.3)

Impegni/ pagamenti	0,042	0,042	0,042	0,042			
--------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

TOTALE a+b+c							
Impegni	15,042	15,042	15,042	15,042			60,168
Stanziamen- ti di pagamento	0,042	0,042	15,042	15,042	15	15	60,168

2.4. **Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie:**

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

2.5. **Incidenza finanziaria sulle entrate:**

Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. **CARATTERISTICHE DI BILANCIO**

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
Spese non obblig.	Stanz. dissoci.	NO	NO	NO	1A

4. **BASE GIURIDICA**

Articolo 352, paragrafo 1 e articolo 175 del trattato.

5. **DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE**

5.1. **Necessità di un intervento dell'Unione**

5.1.1. *Obiettivi perseguiti*

Favorire i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda e promuovere il progresso economico e sociale delle due comunità.

5.1.2. *Motivazioni dell'operazione*

L'Unione europea, riconoscendo che gli obiettivi del Fondo rispecchiano i suoi stessi fini, ha fornito contributi finanziari al Fondo sin dal 1989. Fino ad oggi l'UE ha fornito contributi per un totale di 289 milioni di EUR.

Il Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 15 e 16 dicembre 2005 ha invitato la Commissione ad adottare le misure necessarie affinché prosegua il sostegno dell'UE al Fondo, il quale sta entrando nella cruciale fase finale della sua attività, la cui

conclusione è prevista per il 2010 (ultimo anno durante il quale il Fondo richiederà un contributo ai propri donatori).

Il mantenimento del contributo per altri quattro anni, fino al termine dell'attività del FII, esprime il forte sostegno dell'UE al processo di pace nell'Irlanda del Nord.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

- Favorire i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda e promuovere il progresso economico e sociale delle due comunità.
- Il Fondo opera principalmente nell'Irlanda del Nord e nella regione di frontiera dell'Irlanda; i suoi interventi interessano le zone considerate svantaggiate.
- Per un'analisi particolareggiata delle attività del Fondo, cfr. la relazione della Commissione COM(2006) 563 del 12 ottobre 2006.

5.3. Metodi d'esecuzione

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

Il contributo annuo, subordinato a una valutazione delle necessità finanziarie del Fondo, sarà di norma erogato in rate: un primo acconto del 40% sarà versato dopo che la Commissione avrà ricevuto un impegno firmato dal presidente del consiglio d'amministrazione del Fondo, a norma del regolamento del Consiglio; un secondo acconto del 40% sarà versato sei mesi dopo e il saldo del 20% dopo che la Commissione avrà ricevuto e accettato la relazione d'attività annuale del Fondo e i conti revisionati per l'esercizio in questione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B - (per l'intero periodo di programmazione)

6.1.1. Intervento finanziario

Stanziamenti di impegno (in milioni di EUR al terzo decimale)

Guasti	[Anno n] 2007	[n+1] 2008	[n+2] 2009	[n+3] 2010	[n+4]	[n+5 ed eserc. succ.]	Totale
Azione 1	15	15	15	15			60
Azione 2							
ecc.							
TOTALE	15	15	15	15			60

6.1.2. Assistenza tecnica ed amministrativa, spese d'appoggio e spese relative alle tecnologie dell'informazione (stanziamenti di impegno)

Non pertinente.

6.2. Calcolo dei costi per misura previsti nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)

Non pertinente.

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione usando risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione dei compiti cui l'attività dà luogo
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	0,2		0,2	<i>Se necessario, si può allegare una descrizione più dettagliata dei compiti.</i>
	B	0,1		0,1	
	C				
Altre risorse umane					
Totale		0,3		0,3	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo (€)	Metodo di calcolo*
Funzionari	32400	0,3 * €108000
Agenti temporanei		
Altre risorse umane (specificare la linea di bilancio)		
Totale	32400	

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto dallo stanziamento concesso alla DG preposta alla gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Importo €	Metodo di calcolo

Dotazione globale (titolo A7)		
A0701 – Missioni	8000	€800 * 10 p.a. (5 missioni di 2 giorni ciascuna in)
A07030 – Riunioni		
A07031 – Comitati obbligatori		
A07032 – Comitati non obbligatori		
A07040 – Conferenze		
A0705 – Studi e consulenze		€800 * 2 p.a.
Altre spese (specificare) Audit	1600	
Sistemi di informazione (A-5001/A-4300)		
Altre spese - parte A (specificare)		
Totale	9600	

Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	42000€
II.	Durata dell'azione	4 anni
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	168000€

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

La Commissione controllerà le attività del Fondo attraverso la propria partecipazione permanente al consiglio d'amministrazione in qualità di osservatore; essa riceve i documenti delle riunioni del comitato consultivo del FII. Le operazioni del Fondo sono inoltre controllate dai servizi di audit e controllo della DG REGIO. Gli indicatori di risultato saranno il numero e il valore dei progetti approvati dal FII.

Ogni anno il FII presenta alla Commissione i suoi conti annuali e la relazione d'attività, che devono essere approvati dalla Commissione perché i contributi al Fondo possano continuare ad essere versati. Inoltre, l'erogazione dei contributi è subordinata ad una valutazione delle necessità finanziarie del Fondo effettuata dalla Commissione sulla base del saldo di cassa alla data fissata per ciascun versamento.

Poiché nel 2010 sarà sciolto, il Fondo è stato invitato a presentare alla Commissione la sua strategia di chiusura delle attività e i successivi versamenti sono subordinati all'approvazione da parte della Commissione di tale strategia. Detta strategia è stata approvata dalla Commissione nel settembre 2009. Nel quadro del pacchetto di chiusura, il Fondo presenterà tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l'attuazione dell'attività di assistenza e il conseguimento degli obiettivi.

8.2. Valutazione

Per un'analisi particolareggiata delle attività del Fondo, cfr. la relazione della Commissione COM(2006) 563 del 12 ottobre 2006

9. MISURE ANTIFRODE

La Commissione è rappresentata nel consiglio d'amministrazione del Fondo, e il contributo finale annuale è versato soltanto dopo la ricezione e l'accettazione della relazione annuale e dei conti revisionati del Fondo. Le operazioni del Fondo sono inoltre controllate dai servizi di audit e controllo della DG REGIO.